

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 28

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

48° anno  
1° febbraio 2005

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 157/2005 della Commissione, del 31 gennaio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 158/2005 della Commissione, del 31 gennaio 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	3
Regolamento (CE) n. 159/2005 della Commissione, del 31 gennaio 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	5
Regolamento (CE) n. 160/2005 della Commissione, del 31 gennaio 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	7
Regolamento (CE) n. 161/2005 della Commissione, del 31 gennaio 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	9
Regolamento (CE) n. 162/2005 della Commissione, del 31 gennaio 2005, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali	11
Regolamento (CE) n. 163/2005 della Commissione, del 31 gennaio 2005, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1° al 28 febbraio 2005	13
Regolamento (CE) n. 164/2005 della Commissione, del 31 gennaio 2005, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	14
Regolamento (CE) n. 165/2005 della Commissione, del 31 gennaio 2005, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1 febbraio 2005	15
Regolamento (CE) n. 166/2005 della Commissione, del 31 gennaio 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	18

2

(segue)

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 167/2005 della Commissione, del 31 gennaio 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato .....	22
Regolamento (CE) n. 168/2005 della Commissione, del 31 gennaio 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato .....	24
Regolamento (CE) n. 169/2005 della Commissione, del 31 gennaio 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato .....	26
★ <b>Regolamento (CE) n. 170/2005 della Commissione, del 31 gennaio 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, l'importo dell'aiuto per i pomodori destinati alla trasformazione</b> .....	29
★ <b>Regolamento (CE) n. 171/2005 del Consiglio, del 31 gennaio 2005, che modifica e sospende l'applicazione del regolamento (CE) n. 2193/2003 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America</b> .....	31

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Commissione**

2005/70/CE:

★ <b>Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2005, recante modifica della decisione 98/695/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Messico relativamente alla designazione dell'autorità competente e al modello del certificato sanitario</b> [notificata con il numero C(2004) 4564] <sup>(1)</sup> .....	41
---	----

2005/71/CE:

★ <b>Decisione della Commissione, del 26 gennaio 2005, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, per quanto concerne Antigua e Barbuda, Hong Kong, El Salvador e la Slovacchia</b> [notificata con il numero C(2004) 4608] <sup>(1)</sup> .....	45
---	----

2005/72/CE:


★ <b>Decisione della Commissione, del 28 gennaio 2005, che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Antigua e Barbuda</b> [notificata con il numero C(2004) 4609] <sup>(1)</sup> .....	49
--	----

2005/73/CE:

★ <b>Decisione della Commissione, del 28 gennaio 2005, che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Hong Kong</b> [notificata con il numero C(2004) 4612] <sup>(1)</sup> .....	54
--	----

2005/74/CE:


★ <b>Decisione della Commissione, del 27 gennaio 2005, che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da El Salvador</b> [notificata con il numero C(2004) 4613] <sup>(1)</sup> .....	59
--	----



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

**Rettifiche**

- ★ Rettifica del regolamento (CE) n. 2258/2004 della Commissione, del 28 dicembre 2004, che fissa, per la campagna di pesca 2005, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 389 del 30.12.2004) ..... 64
- ★ Rettifica del regolamento (CE) n. 2259/2004 della Commissione, del 28 dicembre 2004, che fissa, per la campagna di pesca 2005, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 389 del 30.12.2004) ..... 64



## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 157/2005 DELLA COMMISSIONE****del 31 gennaio 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	105,5
	204	75,1
	212	176,1
	624	163,5
	999	130,1
0707 00 05	052	157,0
	999	157,0
0709 90 70	052	183,9
	204	226,7
	624	56,7
	999	155,8
0805 10 20	052	43,6
	204	44,5
	212	59,6
	220	37,2
	421	38,1
	448	35,4
	624	44,6
	999	43,3
0805 20 10	204	62,8
	624	75,9
	999	69,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	61,9
	204	87,2
	400	78,4
	464	138,7
	624	68,3
	662	36,0
	999	78,4
0805 50 10	052	63,4
	999	63,4
0808 10 80	400	89,6
	404	83,0
	720	61,8
	999	78,1
0808 20 50	388	83,2
	400	89,3
	528	79,2
	720	36,8
	999	72,1

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 158/2005 DELLA COMMISSIONE****del 31 gennaio 2005****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali<sup>(2)</sup>.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.
- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

<sup>(2)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	A00	EUR/t	0
1001 10 00 9400	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9150	A00	EUR/t	0
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9170	A00	EUR/t	0
1001 90 99 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9180	A00	EUR/t	0
1002 00 00 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1003 00 90 9000	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9500	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9400	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0
1101 00 11 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9800	—	EUR/t	—
1101 00 15 9100	A00	EUR/t	0				

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 159/2005 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 gennaio 2005**  
**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali<sup>(2)</sup>, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92<sup>(3)</sup>. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2005.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

<sup>(2)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

<sup>(3)</sup> GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).



## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

Codice prodotto	Destinazione	(EUR/t)						
		Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7	6° term. 8
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

**REGOLAMENTO (CE) N. 160/2005 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 gennaio 2005**  
**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali<sup>(2)</sup>.
- (3) La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2005.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

<sup>(2)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1107 10 19 9000	A00	EUR/t	0,00
1107 10 99 9000	A00	EUR/t	0,00
1107 20 00 9000	A00	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

**REGOLAMENTO (CE) N. 161/2005 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 gennaio 2005**  
**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali<sup>(2)</sup>, ha consentito di fissare un correttivo per il

malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92<sup>(3)</sup>. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2005.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

<sup>(2)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

<sup>(3)</sup> GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	A00	0	0	0	0	0	0

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	6° term. 8	7° term. 9	8° term. 10	9° term. 11	10° term. 11	12° term. 1
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	A00	0	0	0	0	0	0

N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

**REGOLAMENTO (CE) N. 162/2005 DELLA COMMISSIONE****del 31 gennaio 2005****che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare<sup>(3)</sup> prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

(3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.

(4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

<sup>(2)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

<sup>(3)</sup> GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 2005, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	0,00
1002 00 00 9000	0,00
1003 00 90 9000	0,00
1005 90 00 9000	0,00
1006 30 92 9100	0,00
1006 30 92 9900	0,00
1006 30 94 9100	0,00
1006 30 94 9900	0,00
1006 30 96 9100	0,00
1006 30 96 9900	0,00
1006 30 98 9100	0,00
1006 30 98 9900	0,00
1006 30 65 9900	0,00
1007 00 90 9000	0,00
1101 00 15 9100	0,00
1101 00 15 9130	0,00
1102 10 00 9500	0,00
1102 20 10 9200	52,47
1102 20 10 9400	44,98
1103 11 10 9200	0,00
1103 13 10 9100	67,46
1104 12 90 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 163/2005 DELLA COMMISSIONE****del 31 gennaio 2005****che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1° al 28 febbraio 2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, quinto trattino,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f) del suddetto regolamento, per gli sciroppi di cui alla lettera d) dello stesso paragrafo, e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di appli-

cazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica<sup>(2)</sup> prevede che tali restituzioni siano determinate in funzione della restituzione fissata per lo zucchero bianco.

- (3) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1° di ogni mese.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 38,519 EUR/100 kg netti per il periodo dal 1° al 28 febbraio 2005.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

<sup>(2)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.



**REGOLAMENTO (CE) N. 164/2005 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 gennaio 2005**  
**che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio<sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone<sup>(3)</sup>. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e

delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 17,560 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).

**REGOLAMENTO (CE) N. 165/2005 DELLA COMMISSIONE****del 31 gennaio 2005****che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1 febbraio 2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

<sup>(2)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

## ALLEGATO I

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1° febbraio 2005**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione <sup>(1)</sup> (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	6,58
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	38,38
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	56,23
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(2)</sup>	56,23
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	38,38

<sup>(1)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(2)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 14.1.2005-28.1.2005

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12% di umidità)	HRS2 (14%)	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	110,53 (***)	59,58	154,48	144,48	124,48	92,18
Premio sul Golfo (EUR/t)	39,44	14,74	—			—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—			—

(\*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*\*) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico-Rotterdam: 29,32 EUR/t; Grandi Laghi-Rotterdam: — EUR/t.

3) Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).

## REGOLAMENTO (CE) N. 166/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2005

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo<sup>(3)</sup>, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1784/2003 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.

(4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un

(5) Tenendo conto dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio<sup>(4)</sup>, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.

(6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione<sup>(5)</sup>, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1784/2003 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003 sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2005.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

<sup>(2)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

<sup>(3)</sup> GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14).

<sup>(4)</sup> GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

<sup>(5)</sup> GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2005.

*Per la Commissione*  
Günter VERHEUGEN  
*Vicepresidente*

---

## ALLEGATO

**Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 31 gennaio 2005 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso  
esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (\*)**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	—	—
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) – – negli altri casi	— — — — —	— — — — —
1002 00 00	Segala	—	—
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4): – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) – – negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) – altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) – negli altri casi	3,748 0,751 3,748 2,811 0,563 2,811 0,751 3,748 3,379 0,751 3,748	3,748 0,751 3,748 2,811 0,563 2,811 0,751 3,748 3,379 0,751 3,748

(\*) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1° ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1° febbraio 2005.

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti <sup>(1)</sup>	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	—	—
1006 40 00	Rotture di riso	—	—
1007 00 90	Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina	—	—

<sup>(1)</sup> Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

<sup>(2)</sup> La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

<sup>(3)</sup> Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

<sup>(4)</sup> Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.



**REGOLAMENTO (CE) N. 167/2005 DELLA COMMISSIONE****del 31 gennaio 2005****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato V al suddetto regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo<sup>(2)</sup>, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1260/2001.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.
- (3) L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.
- (4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.
- (5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001 sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2005.

Per la Commissione  
Günter VERHEUGEN  
Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

<sup>(2)</sup> GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 14).

## ALLEGATO

**Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 31 gennaio 2005 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato <sup>(1)</sup>**

Codice NC	Denominazione	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1701 99 10	Zucchero bianco	39,76	39,76

<sup>(1)</sup> I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1° ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1° febbraio 2005.

**REGOLAMENTO (CE) N. 168/2005 DELLA COMMISSIONE****del 31 gennaio 2005****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo<sup>(2)</sup>, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali.

(3) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto quando viene esportato senza essere trasformato.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2005.

*Per la Commissione*  
Günter VERHEUGEN  
Vicepresidente

(1) GU L 282 dell'11.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 14).

## ALLEGATO

**I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 31 gennaio 2005 alle uova e al giallo d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Designazione delle merci	Destinazione <sup>(1)</sup>	Tasso delle restituzioni
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
0407 00 30	– – altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	6,00
		03	25,00
		04	3,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	3,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli:		
0408 11	– – essiccati:		
ex 0408 11 80	– – – atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	40,00
0408 19	– – altri:		
	– – – atti ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	– – – – liquidi:		
	non edulcorati	01	20,00
ex 0408 19 89	– – – – congelati:		
	non edulcorati	01	20,00
	– altri:		
0408 91	– – essiccati:		
ex 0408 91 80	– – – atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	75,00
0408 99	– – altri:		
ex 0408 99 80	– – – atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	19,00

<sup>(1)</sup> Le destinazioni sono indicate come segue:

01 paesi terzi, esclusa la Bulgaria a decorrere dal 1° ottobre 2004. Per la Svizzera e il Liechtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 esportate a partire dal 1° febbraio 2005,

02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia,

03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan e Filippine,

04 tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera, la Bulgaria a decorrere dal 1° ottobre 2004 e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.

**REGOLAMENTO (CE) N. 169/2005 DELLA COMMISSIONE****del 31 gennaio 2005****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo<sup>(2)</sup>, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999.
- (3) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.
- (4) Tuttavia, per taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I al trattato sussiste il rischio che, qualora siano fissati in anticipo tassi di restituzione elevati, si mettano a repentaglio gli impegni assunti in relazione a tali restituzioni. Per prevenire tale rischio è allora necessario adottare gli opportuni provvedimenti cautelativi, senza però precludere la stipula di contratti a lungo termine. Fissando tassi di restituzione specifici per le restituzioni stabilite in anticipo e riguardanti tali prodotti si dovrebbe riuscire a raggiungere entrambi gli obiettivi.
- (5) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.
- (6) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.
- (7) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(3)</sup>, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2005.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 della Commissione (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14).

<sup>(3)</sup> GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 della Commissione (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2005.

*Per la Commissione*  
Günter VERHEUGEN  
*Vicepresidente*

---

## ALLEGATO

**I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 1° febbraio 2005 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato <sup>(1)</sup>**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):		
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	26,53	28,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):		
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	33,12	35,31
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	65,70	70,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):		
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	42,55	46,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	128,43	138,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	121,18	131,00

<sup>(1)</sup> I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1° ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1° febbraio 2005.

**REGOLAMENTO (CE) N. 170/2005 DELLA COMMISSIONE****del 31 gennaio 2005****che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, l'importo dell'aiuto per i pomodori destinati alla trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutti-coli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) In forza dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutti-coli<sup>(2)</sup>, la Commissione pubblica entro il 31 gennaio l'importo dell'aiuto applicabile ai pomodori destinati alla trasformazione.

(2) Per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, l'accertamento del rispetto dei limiti comunitari e nazionali di trasformazione dei pomodori, cui fa riferimento l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, è stabilito sulla base dei quantitativi ammessi a beneficiare di un aiuto nelle ultime tre campagne per le quali sono disponibili dati definitivi per tutti gli Stati membri in questione.

(3) In forza dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 416/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004 concernente misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e

della Slovacchia all'Unione europea<sup>(3)</sup>, per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004, l'accertamento del rispetto dei limiti comunitari e nazionali di trasformazione dei pomodori è stabilito sulla base dei quantitativi su cui vertono le domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2004/2005.

(4) Il quantitativo di pomodori trasformati nell'ambito del regime di aiuto da prendere in considerazione per l'accertamento del rispetto dei limiti comunitari e nazionali supera di 128 640 tonnellate il limite comunitario. A norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 416/2004, per gli Stati membri nei quali è stato superato il limite di trasformazione, l'importo dell'aiuto per i pomodori destinati alla trasformazione per la campagna 2005/2006 deve essere pertanto modificato rispetto al livello fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutti-coli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, l'importo dell'aiuto per i pomodori previsto all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:

a) in Grecia, Francia, Portogallo, Italia, Repubblica ceca, Cipro, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia, 34,50 EUR/tonnellata;

b) in Spagna:

i) 34,50 EUR/tonnellata per i pomodori destinati alla trasformazione in pomodori pelati interi;

ii) 31,29 EUR/tonnellata per i pomodori destinati ad altre trasformazioni.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(<sup>1</sup>) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(<sup>2</sup>) GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2169/2004 (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 18).

(<sup>3</sup>) GU L 68 del 6.3.2004, pag. 12.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2005.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 171/2005 DEL CONSIGLIO****del 31 gennaio 2005****che modifica e sospende l'applicazione del regolamento (CE) n. 2193/2003 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 maggio 2003 l'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha autorizzato la Comunità ad applicare contromisure a concorrenza di 4.043 milioni di USD in forma di dazi supplementari del 100 % ad valorem su determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America. L'8 dicembre 2003 la Comunità ha pertanto adottato il regolamento (CE) n. 2193/2003<sup>(1)</sup> del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America.
- (2) A seguito dell'adozione della legge «American Jobs Creation Act of 2004», si ritiene che l'applicazione di dazi supplementari debba essere sospesa e prendere nuovamente effetto soltanto dal 1° gennaio 2006 o 60 giorni dopo che l'organo di conciliazione dell'OMC abbia confermato l'incompatibilità di taluni aspetti della suddetta legge con le norme OMC, se tale data risulti successiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'applicazione del regolamento (CE) n. 2193/2003 è sospesa.

*Articolo 2*

1. Il regolamento (CE) n. 2193/2003, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, è nuovamente applicabile a decorrere dal 1° gen-

<sup>(1)</sup> GU L 328 del 17.12.2003, pag. 3.

naio 2006 o 60 giorni dopo la conferma da parte dell'organo di conciliazione dell'OMC, che taluni aspetti della legge «American Jobs Creation Act of 2004» degli Stati Uniti d'America non sono conformi agli obblighi che incombono agli Stati Uniti nell'ambito dell'OMC, se tale data risulti successiva.

2. Prima della scadenza del termine di cui sopra la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso che tale conferma è stata ottenuta.*Articolo 3*

1. Nel regolamento (CE) n. 2193/2003, articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Un dazio supplementare del 14 % ad valorem rispetto al dazio doganale applicabile ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio è imposto sui prodotti originari degli Stati Uniti d'America elencati nell'allegato del presente regolamento».

2. L'allegato del regolamento (CE) n. 2193/2003 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005 fatto salvo l'articolo 3.

L'articolo 3 si applica a decorrere dalla data in cui il regolamento (CE) n. 2193/2003 è nuovamente applicabile conformemente all'articolo 2, paragrafo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 2005.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. ASSELBORN

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

I prodotti ai quali si applicano i dazi supplementari sono designati mediante i codici NC di otto cifre. La designazione dei capitoli NC di due cifre è fornita a puro titolo informativo. Per la designazione relativa a tali codici si consulti l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>.

Capitoli NC	Designazione capitolo				
1					
	0101 90 19	0106 12 00	0106 31 00	0106 39 90	
	0106 11 00	0106 19 90	0106 32 00	0106 90 00	
2					
	0203 22 11	0203 29 90	0208 30 00	0208 90 40	
	0203 29 55	0204 43 10	0208 40 90	0208 90 95	
	0203 29 59		0208 50 00	0210 19 81	
4					
		0404 10 02	0406 90 69	0408 11 80	
	0402 21 19	0406 10 20	0406 90 81	0408 91 80	
	0403 10 91	0406 20 90	0406 90 86	0409 00 00	
	0403 90 91	0406 90 21	0406 90 87	0410 00 00	
5					
	0501 00 00	0504 00 00	0505 90 00	0509 00 10	
	0502 10 00	0505 10 10	0507 90 00	0511 91 10	
	0502 90 00	0505 10 90	0508 00 00	0511 99 10	
7					
	0702 00 00	0709 40 00	0710 21 00	0710 90 00	
	0703 10 19	0709 59 10	0710 22 00	0711 40 00	0712 90 30
	0706 10 00	0709 59 90	0710 29 00	0711 59 00	0713 10 90
	0706 90 90	0709 60 10	0710 80 51	0711 90 80	0713 20 00
	0708 10 00	0709 60 99	0710 80 59	0712 31 00	0713 31 00
	0708 20 00		0710 80 85	0712 32 00	0714 10 99
	0709 20 00	0709 90 90	0710 80 95	0712 33 00	
8					
	0801 11 00	0804 30 00	0807 20 00	0811 10 11	0813 10 00
	0801 19 00	0804 40 00	0809 10 00	0811 10 90	0813 40 95
	0801 21 00		0809 20 05	0811 20 31	0813 50 99
	0801 32 00		0809 30 10	0811 90 50	
	0803 00 19		0809 30 90	0811 90 70	
	0803 00 90	0805 90 00	0809 40 05	0811 90 80	
	0804 20 90	0807 19 00	0810 40 30	0812 10 00	
10					
	1008 10 00	1008 20 00	1008 30 00		
11					
	1102 30 00	1106 20 90	1107 10 99		
	1103 20 40	1106 30 10	1108 19 90		

<sup>(1)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2004 della Commissione (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 5).

Capitoli NC	Designazione capitolo				
12					
	1205 10 90	1207 99 20		1212 99 80	
	1205 90 00	1207 99 98	1211 10 00	1213 00 00	
	1207 10 90	1209 10 00	1211 20 00	1214 10 00	
	1207 20 90	1209 22 80	1211 30 00	1214 90 90	
	1207 40 90	1209 23 11	1211 40 00		
	1207 60 90	1209 26 00			
15					
	1501 00 11	1507 10 90	1513 19 30	1515 40 00	1521 10 00
	1502 00 90	1507 90 90	1513 19 99	1515 50 19	1522 00 99
	1504 10 10	1508 10 90	1514 19 90	1515 50 99	
	1504 10 99	1511 10 10	1514 99 90	1515 90 40	
	1505 00 10	1511 90 99	1515 30 10	1515 90 91	
	1505 00 90	1512 11 91	1515 30 90	1520 00 00	
16					
	1602 31 19	1604 14 11	1605 20 10	1605 40 00	
	1602 41 10	1604 14 16	1605 20 91	1605 90 30	
	1603 00 10	1604 30 10	1605 20 99		
17					
	1701 11 90	1702 40 10	1704 90 65	1704 90 81	
	1701 99 10	1702 90 99	1704 90 71	1704 90 99	
	1702 20 90	1704 10 19	1704 90 75		
19					
	1901 10 00	1902 20 99	1904 30 00	1905 31 91	1905 90 20
	1901 20 00	1902 30 10	1904 90 80	1905 31 99	1905 90 30
	1901 90 91	1902 30 90	1905 10 00	1905 32 11	1905 90 45
	1902 19 10	1904 10 10	1905 31 11	1905 32 19	
	1902 19 90	1904 10 90	1905 31 19	1905 32 99	
	1902 20 91	1904 20 99	1905 31 30	1905 90 10	
20					
	2001 10 00	2005 60 00	2007 99 39	2009 41 10	2009 80 38
	2001 90 70	2005 70 10	2007 99 93	2009 41 99	2009 80 71
	2002 10 10	2005 70 90	2009 31 11	2009 49 30	2009 80 97
	2002 10 90	2005 90 50	2009 31 19	2009 49 99	
	2003 10 30	2005 90 70	2009 31 99	2009 71 99	
	2004 10 99	2005 90 80	2009 39 31	2009 79 19	
	2005 59 00	2006 00 38	2009 39 39	2009 79 99	
21					
	2101 11 11	2102 20 11	2104 20 00	2106 90 20	
	2101 11 19	2102 30 00	2105 00 10	2106 90 59	
	2102 10 90	2103 90 10	2105 00 91		

Capitoli NC	Designazione capitolo				
23					
	2301 10 00	2305 00 00	2306 41 00	2306 60 00	
	2301 20 00		2306 49 00	2307 00 90	
	2303 10 90	2306 30 00	2306 50 00	2309 90 41	
33					
	3301 23 10	3301 29 31	3307 41 00		
34					
	3401 20 10	3406 00 11	3406 00 19	3406 00 90	
35					
	3501 10 50	3501 10 90	3501 90 90	3503 00 80	3507 10 00
41					
	4104 41 19	4106 32 10	4107 19 10	4107 99 90	4114 10 90
	4104 49 19	4106 32 90	4107 19 90	4112 00 00	4114 20 00
	4105 10 90	4107 11 19	4107 91 10	4113 10 00	4115 10 00
	4105 30 99	4107 11 90	4107 91 90	4113 20 00	4115 20 00
	4106 31 10	4107 12 19		4113 90 00	
	4106 31 90		4107 99 10	4114 10 10	
42					
	4201 00 00	4202 22 10	4202 91 80	4203 29 10	4205 00 00
	4202 11 10	4202 29 00	4202 92 11	4203 29 91	4206 10 00
	4202 11 90	4202 31 00	4202 92 15	4203 29 99	4206 90 00
	4202 12 91	4202 32 10	4202 92 98	4203 30 00	
	4202 19 90	4202 32 90	4203 10 00	4203 40 00	
	4202 21 00	4202 91 10	4203 21 00	4204 00 10	
43					
	4303 90 00				
44					
	4401 10 00	4407 10 38	4408 39 31	4411 29 90	4418 20 10
	4401 21 00	4407 10 91	4408 39 35	4412 22 10	4418 20 50
	4401 22 00	4407 24 90	4408 39 55	4412 22 91	4418 20 80
	4401 30 10	4407 26 90	4408 39 85	4412 22 99	4418 30 10
	4401 30 90	4407 29 05	4408 39 95	4412 23 00	4418 30 91
	4402 00 00	4407 29 69	4409 10 11	4412 29 20	4418 30 99
	4403 10 00	4407 29 83	4409 10 18	4412 29 80	4418 50 00
	4403 20 31	4407 29 85	4409 20 11	4412 92 10	4418 90 10
	4403 20 39	4407 29 95	4409 20 91	4412 92 91	4418 90 90
	4403 20 99	4407 91 31	4409 20 98	4412 92 99	4419 00 90
	4403 41 00	4407 92 00	4410 21 00	4412 99 20	4420 10 11
	4403 49 10	4407 99 30	4410 29 00	4412 99 80	4420 90 91
	4403 49 95	4407 99 50	4410 31 00	4414 00 10	4420 90 99
	4403 92 10	4407 99 96	4410 32 00	4414 00 90	4421 10 00
	4403 99 51	4408 10 15	4410 33 00	4415 10 90	4421 90 91
	4404 20 00	4408 31 21	4410 39 00	4415 20 20	
	4407 10 15	4408 31 25	4411 11 10	4415 20 90	
	4407 10 31	4408 31 30	4411 19 10	4418 10 50	
	4407 10 33	4408 39 21	4411 21 10	4418 10 90	

Capitoli NC	Designazione capitolo				
48					
	4801 00 00	4804 21 10	4806 10 00	4810 29 80	4816 90 00
	4802 40 10	4804 21 90	4806 20 00	4810 31 00	4818 10 90
	4802 40 90	4804 29 10	4806 40 10	4810 92 10	4818 40 11
	4802 61 80	4804 29 90	4806 40 90	4810 92 90	4818 40 13
	4803 00 10	4804 41 10	4808 10 00	4810 99 90	4818 40 19
	4804 11 90	4805 12 00	4809 20 10	4811 10 00	4820 10 10
	4804 19 11	4805 19 10	4809 20 90	4813 10 00	4820 20 00
	4804 19 15	4805 19 90	4809 90 00	4814 30 00	4820 40 10
	4804 19 19	4805 24 00	4810 14 20	4814 90 90	
	4804 19 31	4805 25 00	4810 14 80	4816 20 00	
	4804 19 90	4805 93 20	4810 19 10	4816 30 00	
49					
	4907 00 10				
52					
	5207 90 00				
54					
	5406 10 00				
57					
	5701 10 10	5702 10 00	5702 41 00	5702 92 10	5703 90 10
	5701 10 90	5702 31 10	5702 42 00	5702 92 90	5703 90 90
	5701 31 80	5702 32 10	5702 51 00	5702 99 00	5704 90 00
	5701 90 10	5702 32 90	5702 59 00	5703 10 00	5705 00 10
	5701 90 90	5702 39 00	5702 91 00	5703 20 19	5705 00 90
61					
	6101 10 90	6104 12 00	6104 49 00	6108 11 00	6114 10 00
	6101 20 10	6104 13 00	6104 51 00	6108 21 00	6115 20 19
	6101 20 90	6104 19 00	6104 52 00	6108 29 00	6115 20 90
	6101 90 10	6104 21 00	6104 53 00	6108 31 00	6115 91 00
	6101 90 90	6104 22 00	6104 59 00	6108 92 00	6116 91 00
	6102 10 10	6104 23 00	6104 61 00	6111 20 90	6116 92 00
	6102 20 90	6104 29 00	6105 90 90	6111 30 90	6117 10 00
	6103 11 00	6104 31 00	6106 20 00	6111 90 00	6117 20 00
	6103 31 00	6104 32 00	6106 90 90	6112 11 00	6117 80 10
	6103 32 00	6104 39 00	6107 12 00	6112 12 00	6117 80 90
	6103 39 00	6104 41 00	6107 19 00	6112 19 00	6117 90 00
	6103 41 00	6104 42 00	6107 21 00	6112 31 90	
	6104 11 00	6104 44 00	6107 92 00	6112 49 90	
62					
	6201 11 00	6203 29 90	6204 23 80	6206 90 10	6211 31 00
	6201 19 00	6203 31 00	6204 32 90	6206 90 90	6211 32 41
	6201 91 00	6203 32 10	6204 33 10	6207 11 00	6211 33 42
	6201 99 00	6203 32 90	6204 39 19	6207 19 00	6211 39 00
	6202 12 10	6203 33 10	6204 39 90	6207 21 00	6211 41 00
	6202 12 90	6203 33 90	6204 41 00	6207 22 00	6212 30 00
	6202 13 10	6203 41 10	6204 49 90	6207 91 00	6213 20 00
	6202 13 90	6203 41 90	6204 51 00	6208 11 00	6214 10 00
	6202 19 00	6203 42 33	6204 52 00	6208 21 00	6214 20 00
	6202 91 00	6203 42 59	6204 53 00	6208 22 00	6214 30 00
	6202 92 00	6203 43 31	6204 59 10	6208 29 00	6214 40 00
	6202 99 00	6203 49 19	6204 59 90	6208 92 00	6214 90 10
	6203 12 00	6203 49 90	6204 61 10	6208 99 00	6214 90 90
	6203 19 10	6204 11 00	6204 62 33	6209 20 00	6215 20 00
	6203 19 90	6204 12 00	6204 69 50	6209 30 00	6215 90 00
	6203 22 10	6204 13 00	6205 10 00	6209 90 00	6217 90 00
	6203 22 80	6204 19 90	6205 90 10	6210 20 00	
	6203 23 10	6204 21 00	6205 90 90	6211 11 00	
	6203 23 80	6204 22 10	6206 10 00	6211 12 00	
	6203 29 11	6204 22 80	6206 20 00	6211 20 00	

Capitoli NC	Designazione capitolo				
63					
	6301 20 90	6302 39 90	6303 11 00	6304 93 00	6306 19 00
	6301 90 90	6302 40 00	6303 12 00	6304 99 00	6306 21 00
	6302 10 00	6302 51 00	6303 91 00	6305 20 00	6306 22 00
	6302 21 00	6302 53 90	6303 92 10	6305 32 89	6306 49 00
	6302 22 90	6302 59 00	6303 92 90	6305 32 90	6306 91 00
	6302 29 90	6302 91 00	6303 99 90	6305 33 99	6306 99 00
	6302 31 00	6302 93 10	6304 19 10	6305 90 00	6309 00 00
	6302 32 10	6302 93 90	6304 19 90	6306 11 00	6310 90 00
	6302 32 90	6302 99 00	6304 92 00	6306 12 00	
64					
	6401 92 10	6402 91 00	6403 59 11	6405 20 91	6406 99 10
	6401 92 90	6402 99 31	6403 59 50	6405 20 99	
	6401 99 00	6402 99 91	6403 59 91	6406 10 11	
	6402 12 10	6403 12 00	6403 91 96	6406 10 19	
	6402 12 90	6403 20 00	6403 99 96	6406 10 90	
	6402 20 00	6403 30 00	6404 20 10	6406 20 10	
	6402 30 00	6403 40 00	6404 20 90	6406 20 90	
69					
	6902 10 00	6905 90 00	6911 90 00	6912 00 90	6914 10 00
	6902 20 91	6906 00 00	6912 00 10	6913 10 00	6914 90 10
	6904 10 00	6910 10 00	6912 00 30	6913 90 10	
	6904 90 00	6910 90 00	6912 00 50	6913 90 93	
70					
	7002 10 00		7010 90 51	7013 29 51	
	7003 19 90		7010 90 53	7013 29 59	7018 10 11
	7003 30 00	7005 30 00	7010 90 55	7013 29 91	7018 10 19
	7004 20 99	7007 19 20	7010 90 57	7013 29 99	7018 10 30
	7004 90 10		7010 90 61	7013 31 10	7018 10 51
	7004 90 92	7008 00 81	7010 90 67	7013 31 90	7018 10 59
	7004 90 98	7008 00 89	7010 90 71	7013 32 00	7018 10 90
	7005 10 25	7010 10 00	7011 20 00	7013 39 10	7018 90 90
	7005 10 30	7010 20 00	7013 10 00	7013 39 91	7019 31 00
	7005 10 80	7010 90 41	7013 21 11	7013 39 99	7019 90 30
	7005 21 30	7010 90 43	7013 21 19	7013 91 90	7020 00 30
	7005 21 80	7010 90 45	7013 21 91	7015 90 00	
		7010 90 47	7013 21 99	7016 10 00	
71					
	7101 21 00	7105 90 00	7113 20 00	7116 20 90	7118 90 00
	7101 22 00	7106 92 20	7114 19 00		
	7103 10 00	7108 13 80	7115 10 00	7117 19 99	
	7103 91 00	7110 19 80	7116 10 00	7117 90 00	
	7103 99 00	7111 00 00	7116 20 11	7118 10 10	
	7104 90 00	7113 11 00	7116 20 19	7118 10 90	



Capitoli NC	Designazione capitolo				
72					
	7202 29 10				
	7202 29 90				
	7202 30 00				
	7202 49 10				
	7202 49 50				
	7202 50 00				
	7202 60 00				
	7202 80 00				
	7202 91 00				
	7202 92 00				
	7202 93 00				
	7202 99 30				
	7202 99 80				
73					
	7302 10 21	7305 31 00	7308 90 10	7315 82 90	7322 19 00
	7302 10 23	7305 39 00	7310 21 11	7316 00 00	7323 10 00
	7303 00 10	7306 10 11	7310 21 91	7317 00 20	7323 91 00
	7303 00 90	7306 30 21	7310 21 99	7317 00 61	7323 92 00
	7304 10 10	7306 30 59	7312 10 79	7318 11 00	7323 94 10
	7304 10 30	7306 30 71	7312 10 82	7318 12 90	7323 94 90
	7304 39 59	7306 30 90	7312 10 84	7318 13 00	7323 99 10
	7304 39 91	7306 50 99	7312 10 86	7319 10 00	7323 99 91
	7304 39 93	7306 60 32	7312 10 88	7319 20 00	7324 21 00
	7304 39 99	7306 60 34	7314 20 90	7320 90 10	7325 10 50
	7304 49 10	7306 60 91	7314 31 00	7321 11 10	7325 10 92
	7304 51 12	7306 60 99	7314 39 00	7321 12 00	7326 11 00
	7304 51 91	7306 90 00	7314 41 10	7321 81 10	7326 19 10
	7304 59 32	7307 23 10	7314 41 90	7321 81 90	7326 20 30
	7304 59 93	7307 93 11	7315 20 00	7321 82 90	
	7305 11 00	7307 93 19	7315 81 00	7321 83 00	
	7305 19 00	7308 40 10	7315 82 10	7321 90 00	
74					
	7401 10 00	7403 21 00	7407 21 10	7409 11 00	7415 21 00
	7403 11 00	7403 22 00	7407 22 10	7409 21 00	7415 29 00
	7403 12 00	7403 23 00	7407 22 90	7411 10 19	7418 19 00
	7403 13 00	7405 00 00	7408 11 00	7411 21 90	7419 10 00
	7403 19 00	7407 10 00	7408 19 90	7411 29 00	7419 91 00
76					
	7601 20 10	7604 29 10	7607 19 10		7615 20 00
	7601 20 99	7605 11 00	7608 20 30	7614 10 00	
	7602 00 11		7608 20 91	7614 90 00	
	7602 00 19	7606 11 93	7610 10 00	7615 11 00	
	7604 10 90	7606 12 10	7612 10 00	7615 19 10	
	7604 21 00	7607 11 10	7612 90 10	7615 19 90	
82					
	8201 10 00	8202 39 00	8207 50 30	8211 91 80	8215 20 10
	8201 20 00	8205 10 00	8207 60 30	8211 92 00	8215 20 90
	8201 30 00	8205 30 00	8207 80 11	8211 94 00	8215 91 00
	8201 40 00	8205 51 00	8207 90 10	8214 10 00	8215 99 10
	8201 50 00	8205 59 10	8210 00 00	8214 20 00	8215 99 90
	8201 90 00	8207 40 10	8211 10 00	8215 10 20	
	8202 31 00	8207 40 90	8211 91 30	8215 10 30	

Capitoli NC	Designazione capitolo				
83					
	8301 10 00	8303 00 90	8306 10 00	8309 10 00	
	8301 30 00	8305 10 00	8306 21 00	8309 90 10	
	8303 00 30	8305 90 00	8306 29 10		
84					
	8402 12 00	8419 40 00	8432 21 00	8450 11 19	8462 39 91
	8403 10 10	8419 81 91	8432 29 30	8451 21 10	8462 91 10
	8403 10 90	8419 89 27	8433 30 90	8451 30 30	8464 10 90
	8407 32 10	8420 10 10	8434 20 00	8451 40 00	8464 20 20
	8407 32 90	8420 91 10	8437 80 00	8451 80 10	8464 20 95
	8407 33 10	8421 91 30	8437 90 00	8452 10 19	8464 90 20
	8407 34 91	8422 11 00	8438 30 00	8452 10 90	8465 91 10
	8408 10 11	8422 90 10	8438 40 00	8452 21 00	8465 93 00
	8408 10 19	8423 10 10	8440 10 20	8452 29 00	8465 95 00
	8408 10 24	8423 81 10	8440 10 30	8453 10 00	8465 99 10
	8408 10 28	8423 81 30	8440 10 40	8453 20 00	8466 10 10
	8408 10 39	8423 81 50	8441 10 30	8454 30 10	8466 20 91
	8408 10 49	8423 81 90	8441 10 40	8455 10 00	8466 91 20
	8408 10 91	8423 82 10	8441 30 00	8455 22 00	8467 22 10
	8408 10 99	8423 82 90	8442 50 29	8455 30 10	8467 29 10
	8408 20 31	8424 30 05	8443 12 00	8456 30 11	8468 10 00
	8408 20 35	8424 30 90	8443 19 10	8456 30 19	8469 12 00
	8408 20 51	8424 81 91	8443 19 31	8457 30 90	8469 20 00
	8408 20 55	8425 11 90	8443 19 35	8458 19 20	8469 30 00
	8408 90 36	8425 19 91	8443 19 39	8458 19 40	8470 21 00
	8408 90 99	8426 11 00	8443 21 00	8458 19 80	8470 29 00
	8410 90 10	8426 19 00	8443 90 10	8458 91 20	8470 30 00
	8412 80 10	8426 20 00	8444 00 10	8458 91 80	8470 40 00
	8413 70 40	8426 30 00	8445 11 00	8458 99 00	8472 10 00
	8413 70 50	8426 91 10	8445 13 00	8459 10 00	8473 21 90
	8413 70 70	8426 99 90	8445 30 90	8459 21 00	8474 20 10
	8413 70 80	8427 10 10	8445 40 00	8459 31 00	8474 32 00
	8414 20 91	8427 10 90	8446 10 00	8459 39 00	8475 10 00
	8414 60 00	8427 20 11	8446 21 00	8459 40 10	8477 30 00
	8416 10 10	8427 20 19	8446 29 00	8459 40 90	8477 80 19
	8416 30 00	8427 20 90	8446 30 00	8459 51 00	8479 89 30
	8418 10 99	8428 20 30	8447 12 10	8459 59 00	8479 89 60
	8418 21 51	8428 39 91	8447 12 90	8459 61 10	8480 10 00
	8418 21 59	8428 40 00	8448 11 00	8459 69 10	8480 30 90
	8418 21 91	8428 50 00	8448 19 00	8460 29 11	8480 50 00
	8418 21 99	8428 60 00	8448 31 00	8460 29 19	8480 60 10
	8418 22 00	8428 90 79	8448 33 10	8460 31 00	8480 60 90
	8418 29 00	8429 52 10	8448 33 90	8460 39 00	8480 71 10
	8418 30 91	8430 10 00	8448 42 00	8460 90 90	8481 80 11
	8418 40 91	8430 69 00	8448 49 00	8461 30 90	8485 90 10
	8418 50 11	8431 10 00	8448 51 10	8461 40 11	
	8418 50 19	8431 39 10	8448 51 90	8461 40 71	
	8418 50 99	8432 10 10	8448 59 00	8461 50 11	
	8419 11 00	8432 10 90	8450 11 11	8461 50 19	

Capitoli NC	Designazione capitolo				
85					
	8502 20 92	8516 10 11	8519 21 00	8527 13 91	8528 12 95
	8504 34 00	8516 10 19	8519 31 00	8527 19 00	8528 12 98
	8505 30 00	8516 21 00	8519 39 00	8527 21 70	8529 90 51
	8506 10 91	8516 29 10	8519 40 00	8527 21 98	8536 61 10
	8506 10 95	8516 29 50	8519 92 00	8527 31 11	8539 32 10
	8506 30 90	8516 32 00	8519 93 39	8527 31 19	8539 32 50
	8506 40 90	8516 40 10	8519 93 89	8527 31 98	8543 40 00
	8506 60 90	8516 40 90	8519 99 12	8527 32 90	8543 89 15
	8506 80 11	8516 50 00	8520 10 00	8527 39 20	8544 59 20
	8506 80 15	8516 60 10	8520 20 00	8527 39 80	8545 19 10
	8507 30 93	8516 60 51	8520 32 11	8527 90 92	8546 20 91
	8507 40 90	8516 60 59	8520 32 19	8528 12 20	8548 10 21
	8507 90 91	8516 60 70	8520 32 30	8528 12 54	8548 10 29
	8509 10 90	8516 60 80	8520 32 99	8528 12 56	8548 10 99
	8509 40 00	8516 60 90	8520 33 11	8528 12 58	
	8509 90 90	8516 71 00	8520 33 19	8528 12 62	
	8510 10 00	8516 72 00	8520 33 90	8528 12 66	
	8512 10 00	8516 79 20	8521 10 30	8528 12 70	
	8514 20 80	8516 79 70	8522 90 93	8528 12 81	
	8515 29 10	8517 19 10	8523 20 10	8528 12 90	
	8515 39 18	8517 22 00	8525 40 19	8528 12 91	
	8515 80 91	8518 10 20	8527 12 90	8528 12 94	
95					
	9501 00 10	9503 30 30	9503 80 90	9504 90 10	9506 51 00
	9501 00 90	9503 30 90	9503 90 10		9506 59 00
	9502 10 10	9503 49 10	9503 90 32		9506 62 10
	9502 10 90	9503 49 30	9503 90 34	9505 10 10	9506 62 90
	9502 91 00	9503 49 90	9503 90 35	9505 10 90	9506 69 10
	9502 99 00	9503 50 00	9503 90 37	9505 90 00	9506 70 10
	9503 10 10	9503 60 10		9506 12 00	9506 70 30
	9503 10 90	9503 60 90		9506 19 00	9506 99 10
	9503 20 90	9503 70 00	9503 90 51	9506 40 10	9507 20 10
	9503 30 10	9503 80 10	9503 90 55	9506 40 90	9507 30 00»

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2005

**recante modifica della decisione 98/695/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Messico relativamente alla designazione dell'autorità competente e al modello del certificato sanitario**

[notificata con il numero C(2004) 4564]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/70/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nella decisione 98/695/CE<sup>(2)</sup> della Commissione, la «Dirección General de Control Sanitario de Productos y Servicios (DGCSPS) de la Secretaría de Salud» è l'autorità competente in Messico per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

(2) A seguito della ristrutturazione dell'amministrazione messicana l'autorità competente è divenuta la «Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (CFPRS)». Tale autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della normativa in vigore.

(3) La CFPRS ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura stabilite nella direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.

(4) La decisione 98/695/CE va quindi modificata di conseguenza.

(5) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 98/695/CE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1*

La «Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (CFPRS)» è l'autorità competente in Messico per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.»

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 332 dell'8.12.1998, pag. 9. Decisione modificata dalla decisione 2001/819/CE (GU L 307 del 24.11.2001, pag. 22).

2) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della CFPRS, nonché il sigillo ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato».

3) L'allegato A è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a partire dal 17 marzo 2005.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2005.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO A

«ALLEGATO A

**CERTIFICATO SANITARIO**

**relativo ai prodotti della pesca provenienti dal Messico e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma**

N. di riferimento: .....

Paese speditore: MESSICO

Autorità competente: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (CFPRS)

**I. Identificazione dei prodotti della pesca**

- Descrizione dei prodotti della pesca/dell'acquacoltura <sup>(1)</sup>: .....
- specie (nome scientifico): .....
- presentazione del prodotto e tipo di trattamento <sup>(2)</sup>: .....
- Numero di codice (eventuale): .....
- Tipo d'imballaggio: .....
- Numero dei colli: .....
- Peso netto: .....
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto: .....

**II. Origine dei prodotti**

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello(degli) stabilimento(i), della(e) nave(i) officina o del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) o della(e) nave(i) congelatrice(i) registrata(e) dalla CFPRS per l'esportazione verso la Comunità europea: .....

.....

**III. Destinazione dei prodotti della pesca**

I prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono spediti

da: .....  
(Luogo di spedizione)

a: .....  
(Paese e luogo di destinazione)

<sup>(1)</sup> Depennare la menzione non pertinente.

<sup>(2)</sup> Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

con il seguente mezzo di trasporto: .....

.....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: .....

.....

#### IV. Certificato sanitario


— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquicoltura sopra designati:

- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE.
  - 2) Sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
  - 3) Sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE.
  - 4) Sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE.
  - 5) Non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine.
  - 6) Sono stati sottoposti ai controlli organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.
- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE e dalla decisione 98/695/CE.

Fatto a ....., il .....

(luogo)

(data)



Firma dell'ispettore ufficiale<sup>(1)</sup>  
(Nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

<sup>(1)</sup> Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nell'attestato.»

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2005

**recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, per quanto concerne Antigua e Barbuda, Hong Kong, El Salvador e la Slovacchia**

[notificata con il numero C(2004) 4608]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/71/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 97/296/CE della Commissione, del 22 aprile 1997, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (<sup>2</sup>), elenca i paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. La parte I dell'allegato della decisione elenca i nomi dei paesi e territori oggetto di una decisione specifica ai sensi della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (<sup>3</sup>), e la parte II dell'allegato elenca i paesi e i territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE.
- (2) Le decisioni 2005/73/CE (<sup>4</sup>), 2005/73/CE (<sup>5</sup>) e 2005/74/CE (<sup>6</sup>) della Commissione stabiliscono condizioni specifiche per l'importazione dei prodotti della pesca provenienti, rispettivamente, da Antigua e Barbuda, Hong Kong e El Salvador che vanno quindi inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato alla decisione 97/296/CE.
- (3) L'elenco della parte I dell'allegato alla decisione 97/296/CE include la Slovacchia che, essendo attualmente uno Stato membro, va cancellata da detto elenco.

- (4) A fini di chiarezza, gli elenchi in questione vanno interamente sostituiti.
- (5) La decisione 97/296/CE va quindi modificata di conseguenza.
- (6) La presente decisione va applicata lo stesso giorno delle decisioni 2005/72/CE, 2005/73/CE e 2005/74/CE per quanto concerne l'importazione dei prodotti della pesca provenienti da Antigua e Barbuda, Hong Kong e El Salvador.
- (7) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato alla presente decisione sostituisce l'allegato alla decisione 97/296/CE.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a partire dal 17 marzo 2005.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU L 243 del 11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; versione rettificata: GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(<sup>2</sup>) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/359/CE (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 45).

(<sup>3</sup>) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(<sup>4</sup>) Cfr. pag. 54 della presente Gazzetta ufficiale.

(<sup>5</sup>) Cfr. pag. 54 della presente Gazzetta ufficiale.

(<sup>6</sup>) Cfr. pag. 54 della presente Gazzetta ufficiale.



## ALLEGATO

## «ALLEGATO

**Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana***I. Paesi e territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CEE*

AE — EMIRATI ARABI UNITI  
AG — ANTIGUA E BARBUDA  
AL — ALBANIA  
AN — ANTILLE OLANDESI  
AR — ARGENTINA  
AU — AUSTRALIA  
BD — BANGLADESH  
BG — BULGARIA  
BR — BRASILE  
BZ — BELIZE  
CA — CANADA  
CH — SVIZZERA  
CI — COSTA D'AVORIO  
CL — CILE  
CN — CINA  
CO — COLOMBIA  
CR — COSTA RICA  
CS — SERBIA e MONTENEGRO <sup>(1)</sup>  
CU — CUBA  
CV — CAPO VERDE  
EC — ECUADOR  
EG — EGITTO  
FK — ISOLE FALKLAND  
GA — GABON  
GH — GHANA  
GL — GROENLANDIA  
GM — GAMBIA  
GN — GUINEA CONAKRY  
GT — GUATEMALA  
GY — GUYANA  
HK — HONG KONG  
HN — HONDURAS  
HR — CROAZIA  
ID — INDONESIA

<sup>(1)</sup> Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

IN — INDIA  
IR — IRAN  
JM — GIAMAICA  
JP — GIAPPONE  
KE — KENYA  
KR — COREA DEL SUD  
KZ — KAZAKISTAN  
LK — SRI LANKA  
MA — MAROCCO  
MG — MADAGASCAR  
MR — MAURITANIA  
MU — MAURIZIO  
MV — MALDIVE  
MX — MESSICO  
MY — MALAYSIA  
MZ — MOZAMBICO  
NA — NAMIBIA  
NC — NUOVA CALEDONIA  
NG — NIGERIA  
NI — NICARAGUA  
NZ — NUOVA ZELANDA  
OM — OMAN  
PA — PANAMA  
PE — PERÚ  
PG — PAPUA NUOVA GUINEA  
PH — FILIPPINE  
PF — POLINESIA FRANCESE  
PM — ST. PIERRE & MIQUELON  
PK — PAKISTAN  
RO — ROMANIA  
RU — RUSSIA  
SC — SEICELLE  
SG — SINGAPORE  
SN — SENEGAL  
SR — SURINAME  
SV — EL SALVADOR  
TH — THAILANDIA  
TN — TUNISIA  
TR — TURCHIA  
TW — TAIWAN  
TZ — TANZANIA  
UG — UGANDA

UY — URUGUAY  
VE — VENEZUELA  
VN — VIETNAM  
YE — YEMEN  
YT — MAYOTTE  
ZA — SUDAFRICA  
ZW — ZIMBABWE

II. Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE

AM — ARMENIA <sup>(1)</sup>  
AO — ANGOLA  
AZ — AZERBAIGIAN <sup>(2)</sup>  
BJ — BENIN  
BS — BAHAMAS  
BY — BIELORUSSIA  
CG — REPUBBLICA DEL CONGO <sup>(3)</sup>  
CM — CAMERUN  
DZ — ALGERIA  
ER — ERITREA  
FJ — FIGI  
GD — GRENADA  
IL — ISRAELE  
MM — MYANMAR  
SB — ISOLE SALOMONE — SANTELENA  
TG — TOGO  
US — STATI UNITI D'AMERICA

---

<sup>(1)</sup> Autorizzato unicamente per le importazioni di gamberi vivi (*Astacus leptodactylus*) destinati al consumo umano diretto.

<sup>(2)</sup> Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.

<sup>(3)</sup> Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.»

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2005

che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Antigua e Barbuda

[notificata con il numero C(2004) 4609]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/72/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta in Antigua e Barbuda per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.
- (2) Le disposizioni legislative di Antigua e Barbuda in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.
- (3) In particolare, la «Fisheries Division of the Ministry of Agriculture, Lands and Fisheries (FD)» è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente.
- (4) La FD ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario di crostacei vivi stabilite nel capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.
- (5) È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da Antigua e Barbuda, secondo quanto disposto dalla direttiva 91/493/CEE.
- (6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE<sup>(2)</sup>. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione della FD alla Commissione.

(7) È opportuno che la presente decisione entri in vigore 45 giorni dopo la sua pubblicazione, al termine del periodo di transizione necessario.

(8) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La «Fisheries Division of the Ministry of Agriculture, Lands and Fisheries (FD)» è l'autorità competente in Antigua e Barbuda per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

*Articolo 2*

I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da Antigua e Barbuda sono conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

*Articolo 3*

1. Per prodotti della pesca si intendono crostacei vivi.
2. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.
3. Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.
4. Il certificato sanitario reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della FD, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

*Articolo 4*

I prodotti della pesca devono provenire da stabilimenti, depositi frigoriferi, navi officina, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

*Articolo 5*

Ciascun imballaggio deve recare a caratteri indelebili i termini «ANTIGUA E BARBUDA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

*Articolo 6*

La presente decisione si applica a partire dal 17 marzo 2005.

*Articolo 7*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2005.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

## CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca provenienti da Antigua e Barbuda e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento: .....

Paese speditore: ANTIGUA E BARBUDA

Autorità competente: «Fisheries Division of the Ministry of Agriculture, Land and Fisheries (FD)»

## I. Identificazione dei prodotti della pesca

- Descrizione dei prodotti della pesca/dell'acquacoltura <sup>(1)</sup>: .....
- Specie (nome scientifico): .....
- Stato: .....
- Numero di codice (eventuale): .....
- Tipo d'imballaggio: .....
- Numero dei colli: .....
- Peso netto: .....
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto: .....

## II. Origine dei prodotti

Nome/i e numero/i di riconoscimento/registrazione ufficiale/i dello/degli stabilimento/i, della/delle nave/i officina o del/dei deposito/i frigorifero/i riconosciuto/i o della/delle nave/i congelatrice/i registrata/e dalla FD per l'esportazione verso la Comunità europea: .....

.....

## III. Destinazione dei prodotti della pesca

I prodotti della pesca sono spediti

da: .....  
(Luogo di spedizione)

a: .....  
(Paese e luogo di destinazione)

<sup>(1)</sup> Depennare la menzione non pertinente.

con il seguente mezzo di trasporto: .....

Nome e indirizzo dello speditore: .....


Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: .....

#### IV. Certificato sanitario

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati:

- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
  - 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
  - 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
  - 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
  - 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
  - 6) sono stati sottoposti ai controlli organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.
- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE e dalla decisione 2005/72/CE.

Fatto a ....., il .....  
(Luogo) (Data)



Firma dell'ispettore ufficiale<sup>(1)</sup>  
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

<sup>(1)</sup> Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

## ALLEGATO II

## ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

Numero di riconoscimento/ registrazione	Nome	Città — Regione	Data limite del riconoscimento	Categoria
L-001	Caribbean Seafood	St. John's — Antigua		PP
L-002	White's Fish Market	St. John's — Antigua		PP
L-003	Lincoln Burton	Codrington — Barbuda		PP
L-004	Eric Burton	Codrington Village — Barbuda		PP
L-008	Reginald Nicholas	St. Mary's — Antigua		PP
L-009	The Lobster Shack	St. John's — Antigua		PP
L-010	A. B. Supply Sales & Support Service	St. John's — Antigua		PP
L-013	Premier Seafood Ltd.	Codrington — Barbuda		PP
L-014	St. John's Fisherman Cooperative	St. John's — Antigua		PP
L-015	Wesley Beazer	Codrington Village — Barbuda		PP

Legenda delle categorie:

PP Stabilimento di trasformazione («processing plant»)



## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2005

che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Hong Kong

[notificata con il numero C(2004) 4612]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/73/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta in Hong Kong per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.

(2) Le disposizioni legislative di Hong Kong in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

(3) In particolare, il «Food and Environmental Hygiene Department (FEHD)» è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente.

(4) Il FEHD ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei prodotti della pesca stabilite nel capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.

(5) È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da Hong Kong, secondo quanto disposto dalla direttiva 91/493/CEE.

(6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE<sup>(2)</sup>. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione del FEHD alla Commissione.

(7) È opportuno che la presente decisione entri in vigore 45 giorni dopo la sua pubblicazione, al termine del periodo di transizione necessario.

(8) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il «Food and Environmental Hygiene Department (FEHD)» è l'autorità competente a Hong Kong per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

*Articolo 2*

I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da Hong Kong devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

*Articolo 3*

1. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.

2. Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

3. Il certificato sanitario reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del FEHD, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

*Articolo 4*

I prodotti della pesca devono provenire da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

*Articolo 5*

Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili i termini «HONG KONG» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

*Articolo 6*

La presente decisione si applica a partire dal 17 marzo 2005.

*Articolo 7*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2005.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca provenienti da Hong Kong e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento: .....

Paese speditore: HONG KONG

Autorità competente: «Food and Environmental Hygiene Department (FEHD)»

## I. Identificazione dei prodotti della pesca

- Descrizione dei prodotti della pesca/dell'acquacoltura <sup>(1)</sup>: .....
- Specie (nome scientifico): .....
- Stato e tipo di trattamento <sup>(2)</sup>: .....
- Numero di codice (eventuale): .....
- Tipo d'imballaggio: .....
- Numero dei colli: .....
- Peso netto: .....
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto: .....

## II. Origine dei prodotti

Nome/i e numero/i di riconoscimento/registrazione ufficiale/i dello/degli stabilimento/i, della/delle nave/i officina o del/dei deposito/i frigorifero/i riconosciuto/i o della/delle nave/i congelatrice/i registrata/e dalla FEHD per l'esportazione verso la Comunità europea: .....

.....

## III. Destinazione dei prodotti della pesca

I prodotti della pesca sono spediti

da: .....  
(Luogo di spedizione)

a: .....  
(Paese e luogo di destinazione)

<sup>(1)</sup> Depennare la menzione non pertinente.

<sup>(2)</sup> Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

con il seguente mezzo di trasporto .....

.....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: .....

.....

#### IV. Certificato sanitario

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati:


- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
- 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
- 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
- 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
- 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
- 6) sono stati sottoposti ai controlli organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE e dalla decisione 2005/73/CE.

Fatto a ....., il .....

(Luogo)

(Data)



Timbro ufficiale (1)

Firma dell'ispettore ufficiale (1)

(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

## ALLEGATO II

## ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

Numero di riconoscimento/registrazione	Nome	Città — Regione	Data limite del riconoscimento	Categoria
08	Lee Kum Kee (Hong Kong) Foods Limited CONDEMAR S.A.	Tai Po, N.T		PP

Legenda delle categorie:

PP Stabilimento di trasformazione («processing plant»)

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2005

che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da El Salvador

[notificata con il numero C(2004) 4613]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/74/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta in El Salvador per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.
- (2) Le disposizioni legislative di El Salvador in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.
- (3) In particolare, la «Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería (DGSVA)» è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente.
- (4) La DGSVA ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei prodotti della pesca stabilite nel capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.
- (5) È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da El Salvador, secondo quanto disposto dalla direttiva 91/493/CEE.

- (6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE<sup>(2)</sup>. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione della DGSVA alla Commissione.
- (7) È opportuno che la presente decisione entri in vigore 45 giorni dopo la sua pubblicazione, al termine del periodo di transizione necessario.
- (8) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La «Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería (DGSVA)» è l'autorità competente in El Salvador per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

*Articolo 2*

I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da El Salvador devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

*Articolo 3*

1. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.

2. Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

3. Il certificato sanitario reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del DGSVA, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

*Articolo 4*

I prodotti della pesca devono provenire da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

*Articolo 5*

Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili i termini «EL SALVADOR» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

*Articolo 6*

La presente decisione si applica a partire dal 17 marzo 2005.

*Articolo 7*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2005.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca provenienti da El Salvador e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento: .....

Paese speditore: EL SALVADOR

Autorità competente: «Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal (DGSVA)»

### I. Identificazione dei prodotti della pesca

- Descrizione dei prodotti della pesca/dell'acquacoltura<sup>(1)</sup>: .....
- Specie (nome scientifico): .....
- Stato e tipo di trattamento<sup>(2)</sup>: .....
- Numero di codice (eventuale): .....
- Tipo d'imballaggio: .....
- Numero dei colli: .....
- Peso netto: .....
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto: .....

### II. Origine dei prodotti

Nome/i e numero/i di riconoscimento/registrazione ufficiale/i dello/degli stabilimento/i, della/delle nave/i officina o del/dei deposito/i frigorifero/i riconosciuto/i o della/delle nave/i congelatrice/i registrata/e dalla DGSVA per l'esportazione verso la Comunità europea: .....

.....

### III. Destinazione dei prodotti della pesca

I prodotti della pesca sono spediti

da: .....  
(Luogo di spedizione)

a: .....  
(Paese e luogo di destinazione)

<sup>(1)</sup> Depennare la menzione non pertinente.

<sup>(2)</sup> Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.



con il seguente mezzo di trasporto: .....

.....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: .....

.....

#### IV. Certificato sanitario


— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati:

- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
  - 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
  - 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
  - 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
  - 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
  - 6) sono stati sottoposti ai controlli organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.
- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE e dalla decisione 2005/74/CE.

Fatto a ....., il .....

(Luogo)

(Data)



Firma dell'ispettore ufficiale<sup>(1)</sup>  
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

<sup>(1)</sup> Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

## ALLEGATO II

## ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

Numero di riconoscimento/ registrazione	Nome	Città — Regione	Data limite del riconoscimento	Categoria
47	Productos Pesqueros Veralmar	Departamento de La Union		PP
49	Productos Pesqueros Calvo Conservas El Salvador	Departamento de La Union		PP
1A	Cámara N° 1 de almacena- miento — Calvo Conservas El Salvador	Departamento de La Union		PP
1B	Cámara N° 2 de almacena- miento — Calvo Conservas El Salvador	Departamento de La Union		PP
1	Montelucia (Calvo Pesca El Salvador, S.A. de CV)			ZV
2	Monterocio (Calvo Pesca El Salvador, S.A. de CV)			ZV

Legenda delle categorie:

PP Stabilimento di trasformazione («processing plant»)

ZV Nave congelatrice

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CE) n. 2258/2004 della Commissione, del 28 dicembre 2004, che fissa, per la campagna di pesca 2005, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 389 del 30 dicembre 2004)*

A pagina 5, al considerando 2, la seconda frase va letta come segue:

«I prezzi di orientamento per la campagna di pesca 2005 sono stati fissati, per l'insieme dei prodotti in causa, dal regolamento (CE) n. 2132/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(2)</sup> GU L 369 del 16.12.2004, pag. 1.»

**Rettifica del regolamento (CE) n. 2259/2004 della Commissione, del 28 dicembre 2004, che fissa, per la campagna di pesca 2005, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 389 del 30 dicembre 2004)*

A pagina 13, il considerando 2 va letto come segue:

«(2) I prezzi di orientamento relativi alla campagna di pesca 2005 sono stati fissati per l'insieme dei prodotti considerati dal regolamento (CE) n. 2132/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(2)</sup> GU L 369 del 16.12.2004, pag. 1.»